

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## I<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno)

GIOVEDÌ 16 GIUGNO 1966

(59<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente SCHIAVONE

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (1255) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 690, 692, 696
AIMONI . . . . .	692, 696
BERTINELLI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i> . . . . .	692, 695
CARUSO . . . . .	695, 696
CREPELLANI . . . . .	692
GIRAUDO, <i>relatore</i> . . . . .	690, 695
PALUMBO . . . . .	695, 696

« Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e concessione di un contributo straordinario per l'anno finanziario 1965 » (1660) (D'iniziativa dei deputati Zucalli ed altri; Armani ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	696, 700, 701, 702, 703
AIMONI . . . . .	700
AMADEI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	700, 701
BATTAGLIA . . . . .	703
BERTINELLI, <i>Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione</i> . . . . .	697, 698, 699, 701, 702
BISORI . . . . .	698, 699, 701

BONAFINI . . . . .	Pag. 698, 700, 702
CHABOD . . . . .	700, 703
CREPELLANI . . . . .	697, 698
FABIANI . . . . .	697, 700
GIANQUINTO . . . . .	698, 699, 701, 702
NENNI Giuliana . . . . .	697, 698
PALUMBO . . . . .	698
ZAMPIERI, <i>relatore</i> . . . . .	697, 702, 703

#### SULL'ORDINE DEI LAVORI

PRESIDENTE . . . . .	690
GIRAUDO . . . . .	690

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Aimoni, Ajroldi, Bartolomei, Battaglia, Bisori, Bonafini, Caruso, Chabod, Crespellani, D'Angelosante, Fabiani, Gianquinto, Giraudo, Jodice, Nenni Giuliana, Palumbo, Petrone, Preziosi, Schiavone, Secchia, Tupini e Zampieri.

Intervengono il Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione Bertinelli e i Sottosegretari di Stato per l'interno Ceccherini e Amadei.

PREZIOSI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

### Sull'ordine dei lavori

**G I R A U D O** . Propongo un'inversione dell'ordine del giorno al fine di riprendere subito la discussione del disegno di legge n. 1255, riguardante l'estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo.

**P R E S I D E N T E** . Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

### Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo » (1255)

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Estensione ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato delle norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo ».

**G I R A U D O** , *relatore*. Come i colleghi ricorderanno, la Commissione si è soffermata in più d'una riunione sul provvedimento. Di fronte alla serie di emendamenti presentati da vari colleghi e particolarmente dal senatore Aimoni, si nominò una sottocommissione per l'esame di tutte le proposte di modifica. Ritengo di non dover fare ora nuovamente una illustrazione generale del disegno di legge che ormai tutti conoscono; mi limiterò pertanto ad illustrare brevemente gli emendamenti che sono stati approvati dalla sottocommissione.

Al primo comma dell'articolo 1, dopo le parole « Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previ-

denza », il senatore Aimoni, per una maggiore chiarezza e certezza ai fini del trattamento soprattutto di reversibilità, aveva presentato un emendamento aggiuntivo, che poi il senatore Palumbo ha in parte modificato e la sottocommissione ha accettato nei seguenti termini: « diretto, indiretto e di reversibilità ». L'emendamento ha lo scopo di eliminare ogni dubbio sull'efficacia e quindi sulla piena applicazione ai dipendenti non di ruolo del trattamento di quiescenza previsto per il personale civile di ruolo.

Con un secondo emendamento al primo comma dell'articolo 1, pure proposto dal senatore Aimoni e alquanto modificato nel testo approvato dalla sottocommissione, si chiede di aggiungere dopo le parole « per la perdita dell'integrità fisica », le altre « e sull'assunzione a carico dello Stato delle spese di cura per ferite, lesioni o infortuni dipendenti da causa di servizio ». In verità alla sottocommissione tale emendamento è apparso superfluo, dato che l'articolo 68 dello statuto dei dipendenti civili dello Stato già prevede tutto ciò. Comunque, allo scopo di evitare ogni dubbio, si è giudicato opportuno di aggiungere anche questa precisazione.

Per quanto riguarda la possibilità, per i dipendenti non di ruolo, di riscattare il servizio prestato presso le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, oltre che per il servizio prestato nella qualità di insegnanti non di ruolo è parso giusto concedere tale facoltà anche per il periodo di studi, ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, il quale stabilisce appunto che il riscatto è possibile quando il titolo di studio è necessario per la qualifica che si riveste. A tal fine, al primo comma dell'articolo 2, dopo la parola « nonchè » si propone di aggiungere le parole « il periodo di studi ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ed altresì », continuando poi con « il servizio prestato nella qualità di insegnante » e via di seguito.

Sempre all'articolo 2, occorre apportare due modificazioni di carattere formale: alla fine del primo comma ed all'ultimo comma si dovrebbe usare la dizione « come risulta-

no modificati » anzichè « come risulta modificato ».

Il senatore Lepore aveva presentato un emendamento da inserire dopo il terzo comma dell'articolo 2. Esso si riferiva al personale già dipendente dal Ministero dell'Africa italiana, il quale in atto usufruisce di una legislazione particolare. La sottocommissione in linea di principio non era contraria ad accettare tale emendamento, senonchè si è obiettato che occorreva accertare se si trattava di personale impiegatizio o anche operaio. Si è chiesto al ministro Bertinelli — che desidero ringraziare per aver voluto partecipare ai lavori della sottocommissione — di chiarirci la questione, facendo fare le dovute ricerche, dalle quali è poi risultato che fra questo personale vi sono anche operai. Pertanto, come si era deciso in merito all'emendamento presentato dalla senatrice Nenni, se propone di rinviare la questione ad altro specifico provvedimento.

Restano da esaminare i due articoli aggiuntivi. L'articolo 5-bis consente agli insegnanti non di ruolo, che abbiano prestato un servizio inferiore alle 18 ore settimanali, di maturare la pensione entro un congruo numero di anni, ragguagliando la stessa a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio. Si ovvia così all'inconveniente di una lunga ed assurda attesa per raggiungere il minimo della pensione.

Non dimentico l'osservazione del senatore Jodice a proposito del personale di ruolo il quale lascia l'insegnamento dopo aver prestato servizio per 8, 9 o 10 anni ad orario pieno e che non matura alcun diritto a pensione. Il problema indubbiamente esiste e dovrà essere attentamente studiato. Penso che tutto il personale che abbia compiuto un certo servizio debba, in base ad esso, maturare un trattamento di quiescenza, per modesto che possa essere. Conosco personalmente casi abbastanza dolorosi di persone costrette a lasciare il servizio per esigenze familiari che si sono poi trovate senza alcuna forma di assistenza e per le quali le 15 o 20 mila lire di pensione mensile sarebbero state una manna. Si tratta, dunque,

di un problema umano e di giustizia che sorge quando chi si ritira dall'insegnamento o da altro impiego lo fa per l'esigenza di dover assistere un familiare e non perchè si trovi ad essere d'improvviso vincitore di una lotteria. Il problema ha però vaste dimensioni e riflessi molteplici e non può essere risolto nell'ambito del disegno di legge in esame.

L'articolo 5-ter riguarda gli insegnanti universitari incaricati ai quali viene consentito di riscattare il periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi sociali di perfezionamento. Occorre una norma specifica giacchè, non richiedendo la nostra legislazione la laurea per l'incarico universitario ed essendo quindi quel titolo non necessario, il relativo periodo di studi può non essere riscattato. Sappiamo però che gli insegnanti incaricati non provvisti di laurea sono eccezioni, due o tre casi in tutta Italia. Sembra giusto pertanto che anch'essi, come il restante personale universitario e di scuola media, possano usufruire della possibilità di riscatto del periodo legale per il conseguimento del titolo di studio.

In vista della discussione di questo provvedimento di legge sono poi venuti da me rappresentanti del personale pensionato dello Stato che, dopo essere andati in pensione ed aver concluso quindi un determinato rapporto di lavoro, sono stati assunti in un secondo tempo dalla amministrazione statale nella posizione non di ruolo. Tale personale, che ha prestato anche 25 anni di servizio in posizione di non di ruolo, in virtù dell'articolo 9 della legge n. 207 del 4 aprile 1947 non ha oggi diritto alla indennità per cessazione dal servizio, beneficio che è invece riconosciuto a tutto il personale non di ruolo.

Il ragionamento che tali dipendenti fanno è lineare. Il nostro vecchio rapporto di servizio con lo Stato, per il quale godiamo di una modesta pensione, è chiuso. Ora c'è un nuovo rapporto nuovo ed identico a quello di tutto il restante personale non di ruolo. Lo Stato deve garantire pari trattamento a chi adempie le medesime funzioni, nelle stesse condizioni.

Ritengo che non sia questa la sede per esaminare e risolvere tale questione. Tut-

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)59<sup>a</sup> SEDUTA (16 giugno 1966)

tavia desidero invitare la Commissione ed il Governo ad esaminare il problema. Anche se si tratta di poche persone, il loro diritto non deve essere trascurato.

C R E S P E L L A N I . Anche a nome dei colleghi senatori Bartolomei e Bisori, desidero presentare il seguente ordine del giorno, in riferimento all'ultima questione trattata dal relatore:

« La 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

nell'approvare il disegno di legge che estende ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo, rileva il trattamento di palese ingiustizia verso gli impiegati non di ruolo pensionati dello Stato, derivante dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1947, n. 207, che esclude per detto personale l'indennità per cessazione dal servizio prevista per tutti gli altri impiegati non di ruolo dello Stato;

invita pertanto il Governo ad esaminare la questione e ad approntare un disegno di legge che corregga una così grave e ingiustificata incongruenza ».

A I M O N I . Onorevole Presidente, il nostro Gruppo ha presentato degli emendamenti, su molti dei quali, in sottocommissione, si è trovato un accordo. Siamo ancora del parere che se i nostri emendamenti fossero stati tutti accettati, nella loro formulazione originaria, avrebbero portato un notevole miglioramento al provvedimento: essi, invece, sono stati solo in parte accolti risolvendo così alcuni problemi, ma lasciando altri in sospeso. Riconosciamo tuttavia che con l'accettazione di parte delle modificazioni da noi proposte, unitamente agli emendamenti presentati da altri Gruppi, si è ugualmente giunti ad un certo miglioramento del disegno di legge in discussione; pertanto, pur sapendo che non si sono risolte tutte le questioni che interessavano la categoria come essa sperava, riteniamo ugualmente di poter dare parere favorevole all'approvazione del provvedimento.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* Devo anzitutto ringraziare i componenti della sottocommissione e fra questi in modo particolare il senatore Giraudo per l'attiva, intelligente, operosa collaborazione data alla definitiva formulazione del disegno di legge. Credo che il lavoro che abbiamo compiuto costituisca veramente un esempio di quella che dovrebbe essere la collaborazione fra il potere esecutivo e il potere legislativo. Esaminando il provvedimento, prima in più ampia sede, poi in più ristretta adunanza, senza spirito di parte, ma con la ferma intenzione di ciascuno di portare un attivo e concreto contributo, ritengo che abbiamo fatto qualcosa di buono, tanto che mi lusingo che il disegno di legge così modificato ottenga l'unanime approvazione della Commissione.

Nel merito non ho nulla da aggiungere a quanto riferito così brillantemente dal senatore Giraudo il quale, essendo stato relatore in seno alla stessa sottocommissione ai lavori della quale ho partecipato anch'io, ha in un certo senso parlato anche a nome del Governo, del quale gli auguro di tornare quanto prima a far parte. Debbo dire che sono perfettamente d'accordo anche sui due problemi che sono stati lasciati in disparte: il primo, considerato dall'emendamento Nenni-Bonafini, riguarda gli operai e dovrà essere successivamente trattato con spirito di comprensione; il secondo, considerato dal senatore Giraudo e ribadito dall'ordine del giorno presentato dal senatore Crespellani, riguarda un particolare, seppur minimo, settore di dipendenti dello Stato. Accetto l'ordine del giorno Crespellani che tuttavia vorrei lievemente modificato, giacchè nel testo vi sono alcuni aggettivi piuttosto pesanti. Comunque la formulazione ha poca importanza; l'importante è il merito e su di esso dichiaro di accettare quanto richiesto. Mi impegno pertanto di fare studiare l'ordine del giorno dai miei uffici e di presentare al più presto un piccolo provvedimento che regoli tale questione, del tutto particolare e marginale.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1.

Agli impiegati civili non di ruolo comunque denominati delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, si applicano le disposizioni vigenti sul trattamento di quiescenza e di previdenza per il personale civile di ruolo, comprese quelle relative alla ritenute ed ai contributi, nonchè le disposizioni sulla concessione dell'equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge cessa per le Amministrazioni dello Stato l'obbligo della iscrizione dei dipendenti, di cui al primo comma, alle assicurazioni sociali gestite dall'Istituto nazionale della previdenza sociale od a fondi sostitutivi delle assicurazioni medesime, salva l'iscrizione all'assicurazione per la disoccupazione involontaria.

Si applica l'articolo unico della legge 2 aprile 1958, n. 322.

I predetti dipendenti, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in sostituzione dei trattamenti previsti dal primo comma, possono optare, entro un anno da tale data, per la continuazione dell'iscrizione all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, od a fondi sostitutivi di essa. In tale caso permane per le Amministrazioni anche l'obbligo di provvedere alla continuazione della iscrizione del suddetto personale alle assicurazioni contro la tubercolosi e la disoccupazione, nonchè all'Ente nazionale per l'assistenza agli orfani dei lavoratori italiani; la regolarizzazione delle posizioni assicurative è eseguita senza oneri per interessi di mora.

Al primo comma di questo articolo la sottocommissione all'uopo nominata ha concordato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « sul trattamento di quiescenza e di previdenza », le altre « diretto, indiretto e di reversibilità ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre al primo comma, la sottocommissione ha concordato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo le parole « per la perdita dell'integrità fisica », le altre « e sull'assunzione, a carico dello Stato, delle spese di cura per ferite, lesioni o infortuni dipendenti da causa di servizio ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 1, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

#### Art. 2.

I dipendenti, di cui al primo comma dell'articolo 1, possono riscattare, soltanto ai fini del trattamento di quiescenza previsto da detto comma, il servizio civile non di ruolo prestato presso le Amministrazioni indicate nel comma stesso anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, nonchè il servizio prestato nella qualità di insegnante non di ruolo secondo le norme contenute negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risulta modificato dalla presente legge.

Per tale riscatto si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262. Il predetto riscatto non è ammesso per i periodi di servizio che hanno concorso a determinare il trattamento di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale o di gestioni relative a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

Ferma restando la disciplina contenuta negli articoli 8 e 10 della legge 28 luglio 1961, n. 831 e nell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, come risulta modificato dalla presente legge, al personale insegnante non di ruolo indicato in detti articoli si applicano le disposizioni contenute nei commi precedenti.

Al primo comma di questo articolo la sottocommissione ha concordato un emendamento tendente ad aggiungere, dopo la pa-

rola « nonchè », le altre « il periodo di studi ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, ed altresì ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Sempre al primo comma il senatore Giraud ha proposto un emendamento tendente a sostituire le parole « come risulta modificato » con le altre « come risultano modificati ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Lo stesso senatore Giraud ha proposto un altro emendamento tendente a sostituire, all'ultimo comma, le parole « come risulta modificato » con le altre « come risultano modificati ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

### Art. 3.

Dalla data di entrata in vigore della presente legge non è dovuta ai dipendenti, di cui al precedente articolo 1, la indennità per cessazione dal servizio prevista dalle vigenti disposizioni, salvo il caso di opzione contemplato dallo stesso articolo 1.

Il diritto alla predetta indennità è conservato relativamente al servizio non di ruolo che non sia riscattato ai sensi del precedente articolo 2. In tale caso l'indennità stessa è computata, secondo le disposizioni vigenti, sull'ultima retribuzione in godimento anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge.

(È approvato).

### Art. 4.

Le disposizioni contenute nei precedenti articoli non si applicano nei confronti del personale non di ruolo assunto tempora-

neamente per un periodo inferiore ad un anno, nonchè del personale assunto con contratto di impiego privato e del personale a contratto locale assunto per le esigenze degli uffici italiani all'estero.

(È approvato).

### Art. 5.

Dopo il terzo comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, sono aggiunti i seguenti:

« Agli effetti del predetto trattamento di quiescenza sono riscattabili altresì, con le stesse norme indicate nel precedente comma, i servizi ammessi a riscatto per i professori universitari di ruolo, salvo quanto previsto dal successivo comma ».

« I servizi prestati in qualità di professore incaricato nelle scuole ed istituti di istruzione secondaria ed artistica con trattamento di cattedra o con almeno 18 ore settimanali di insegnamento, sono riscattabili con le norme vigenti in materia per i professori di ruolo delle scuole ed istituti predetti. Gli anni di servizio prestato con meno di 18 ore di insegnamento settimanale sono riscattabili in ragione di tanti diciottesimi quante sono state le ore di insegnamento ».

Le disposizioni del presente articolo hanno efficacia dal 1° novembre 1961.

(È approvato).

Dopo l'articolo 5 la sottocommissione ha concordato di presentare un articolo 5-bis del seguente tenore che, se approvato, diventerà articolo 6:

« Al comma terzo dell'articolo 8 della legge 28 luglio 1961, n. 831, è aggiunto il seguente alinea: " ai fini della liquidazione, la pensione afferente a questi ultimi servizi è raggugliata a tanti diciottesimi della misura intera quanti risultano dalla media aritmetica dell'orario settimanale di ciascun anno di servizio " ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)59<sup>a</sup> SEDUTA (16 giugno 1966)

La sottocommissione, inoltre, propone di inserire un articolo 5-ter che, se approvato, diventerà articolo 7, del seguente tenore:

« Il comma quarto dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, è sostituito dal seguente:

” È ammesso il riscatto, totale o parziale, del periodo di tempo corrispondente alla durata legale degli studi universitari e dei corsi sociali di perfezionamento, ai fini dell'acquisto del diritto e della liquidazione del trattamento di quiescenza. Per i limiti e le modalità del riscatto, si applicano il secondo e il terzo comma dell'articolo 7 della legge 15 febbraio 1958, n. 46 ” ».

C A R U S O . A me sembra che quest'ultimo articolo sia superfluo e non serva ad altro che a creare equivoci. La norma generale prevede il riscatto degli studi universitari quando questi siano necessari ai fini dell'assunzione, mentre l'articolo 5-ter stabilisce la possibilità del riscatto anche quando quegli studi non siano necessari ai fini del conseguimento del posto.

Ne deriva così che l'insegnante elementare incaricato annualmente, il quale abbia fatto gli studi universitari, potrà riscattare tale periodo, il che non sarà concesso all'insegnamento titolare, anche se laureato.

P A L U M B O . Il quarto comma dell'articolo 4 della legge 26 gennaio 1962, n. 16, si riferisce esclusivamente agli incaricati universitari i quali, secondo le vigenti disposizioni, non possono riscattare gli anni necessari per il conseguimento della laurea, perchè non è loro richiesto quel titolo di studio.

C A R U S O . È evidente, però, che se innoviamo per i professori universitari, dovremo poi, per una ragione di giustizia, estendere la norma a tutti.

P A L U M B O . Sappiamo tutti, però, che per gli incaricati universitari la laurea non è richiesta per una ragione particolarissima.

C A R U S O . Con l'articolo 5-ter, che in definitiva riguarda poche persone, noi scardiniamo un principio e finiamo per favorire una categoria a danno di tutte le altre.

G I R A U D O , *relatore*. Io credo che con la legge 26 gennaio 1962, n. 16, lo Stato intendesse riservarsi la facoltà di consentire l'insegnamento universitario ad uomini particolarmente illustri. Cito per tutti tre nomi famosi: Benedetto Croce, Guglielmo Marconi e Alessandro Manzoni, tre grandi italiani che non hanno frequentato l'Università e che, in ipotesi, senza questa norma, non avrebbero potuto avere un incarico universitario. L'eccezione che lo Stato si riserva di poter fare verso uomini di levatura e preparazione eccezionali non può, tuttavia, andare a danno di coloro i quali hanno frequentato gli studi universitari, hanno raggiunto una laurea ed appunto in virtù di tale titolo, oltre che del patrimonio di esperienza e di dottrina che portano con sé, hanno ricoperto pubbliche funzioni di alta responsabilità.

C A R U S O . Ad una persona di levatura eccezionale non si dà l'incarico, ma la cattedra.

Chiedo pertanto la non approvazione dell'articolo 5-ter per le ragioni che ho già espresse: perchè esso ammetterebbe al riscatto del periodo di studio universitario i professori non di ruolo, mentre continuerebbero a restarne esclusi coloro che sono di ruolo, sempre che il titolo universitario non sia richiesto per l'immissione nel posto che occupano. Quindi io, maestro elementare di ruolo, se ho fatto gli studi universitari non li posso riscattare, mentre ciò è possibile al maestro non di ruolo.

P A L U M B O . Tale interpretazione non è esatta perchè l'articolo 5-ter si riferisce soltanto agli incaricati universitari.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Per evitare ogni dubbio si potrebbe dire « È

I<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)59<sup>a</sup> SEDUTA (16 giugno 1966)

ammesso per l'incaricato universitario... » e così di seguito.

**P A L U M B O** . Sarebbe pleonastico, onorevole Ministro, giacchè la legge n. 16 del 1962 riguarda soltanto gli incaricati universitari.

**A I M O N I** . Ma si possono avere casi di professori non di ruolo incaricati all'Università?

**P A L U M B O** . Io sono professore incaricato di materie giuridiche al Politecnico di Milano, facoltà di architettura; ho una laurea in giurisprudenza ed in ragione di quella laurea ho avuto l'incarico. Se avessi l'incarico o la supplenza di insegnamento in una scuola secondaria, per effetto del titolo di studio avrei diritto a riscattare gli anni di studi universitari, il che non mi è invece consentito con l'incarico universitario. Perchè questa differenza? Ecco la ragione dell'articolo 5-ter.

**C A R U S O** . La questione è molto antica e non l'hanno mai voluta risolvere nè la Corte dei conti nè il Governo; ora vogliamo provvedervi noi sottobanco...

**P R E S I D E N T E** . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 5-ter.

(*È approvato*).

#### Art. 6.

La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Metto ai voti l'articolo 6 che, dopo l'approvazione degli articoli 5-bis e 5-ter, diventerà articolo 8.

(*È approvato*).

Ricordo alla Commissione che è stato presentato dai senatori Crespellani, Bartolomei e Bisori il seguente ordine del giorno,

modificato secondo le richieste del ministro Bertinelli:

« La 1<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato, nell'approvare il disegno di legge che estende ai dipendenti civili non di ruolo delle Amministrazioni dello Stato le norme sul trattamento di quiescenza e di previdenza vigenti per i dipendenti di ruolo, rileva il trattamento diverso verso gli impiegati non di ruolo pensionati dello Stato, derivante dall'articolo 9 della legge 4 aprile 1947, n. 207, che esclude per detto personale l'indennità per cessazione dal servizio prevista per tutti gli altri impiegati non di ruolo dello Stato; invita pertanto il Governo ad esaminare la questione e ad approntare un disegno di legge che corregga una così grave incongruenza ».

Metto ai voti l'ordine del giorno che è stato accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(*È approvato*).

**Discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zucalli ed altri; Armani ed altri: « Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e concessione di un contributo straordinario per l'anno finanziario 1965 » (1660) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**P R E S I D E N T E** . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Zucalli, Marangone, Ballardini e Amadei Giuseppe; Armani, Belci, Berloffia, Biasutti, Bologna, Bressani, Helfer, Conci Elisabetta, Piccoli, Toros e Veronesi: « Elevazione del contributo annuo a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) e concessione di un contributo straordinario per l'anno finanziario 1965 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.



1<sup>a</sup> COMMISSIONE (Affari Presidenza Consiglio e Interno)59<sup>a</sup> SEDUTA (16 giugno 1966)

Comunico che sul disegno di legge in esame la 5<sup>a</sup> Commissione ha espresso il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro, esaminato il disegno di legge n. 1660, comunica di non opporsi al suo ulteriore corso ».

Z A M P I E R I , *relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge, che si compone di tre articoli, è già stato approvato dalla II Commissione della Camera nella seduta del 28 aprile 1966.

L'articolo 1 stabilisce l'elevazione del contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine da lire 400 milioni a lire 800 milioni.

L'articolo 2 devolve all'Opera stessa un contributo straordinario di 300 milioni per l'anno finanziario 1965, evidentemente per colmare le deficienze del passato esercizio.

All'articolo 3 sono stabilite le norme con le quali far fronte alla spesa.

Non occorre che mi dilunghi ad illustrare la bontà del provvedimento, giustificato da una necessità di carattere contingente oltre che da motivi di natura politica, dato che si tratta di zone depauperate al massimo per essere state per lungo tempo sottratte all'amministrazione italiana (dico sottratte non alla sovranità, ma all'amministrazione italiana). Pertanto chiedo l'approvazione del disegno di legge.

C R E S P E L L A N I . Quali sono le zone di confine che usufruiscono dei benefici dell'ONAIIRC?

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Si tratta delle provincie di Bolzano, Udine, Gorizia, Trento e Trieste.

N E N N I G J U L I A N A . Desidererei avere maggiori delucidazioni sulla bontà dell'azione dell'ONAIIRC. Che cosa significa « bambini in campi di sfollati »? Non riesco a spiegarmi il perchè di un'assistenza speciale ai bambini delle zone di confine. Per di più ci si dice: si tratta di determinate zone. Ed allora perchè in quelle zone e

non, per esempio, anche in Val d'Aosta? Poi stranamente, si parla anche della provincia di Bolzano. Una ragione per queste discriminazioni ci dovrà pur essere e vorrei conoscerla.

F A B I A N I . Mi associo a questa richiesta, dato che stavo per farla io stesso.

Z A M P I E R I , *relatore*. Non dispongo, al momento, degli elementi per rispondere alla collega Nenni. Tuttavia la situazione può essere chiarita tenendo soprattutto conto delle vicende della zona est, cioè della zona goriziano-triestina che andava sotto la denominazione di Venezia Giulia. Sappiamo tutti che colà vi è stata un'Amministrazione militare interalleata; poi si sono avute tutte quelle complicazioni di carattere internazionale che presumo i colleghi conoscano; complicazioni che non sono state ancora definitivamente risolte sotto l'aspetto giuridico internazionale dal trattato di pace relativo al territorio autonomo di Trieste. Il mio sommo parere è che l'Italia, per norma positiva di carattere internazionale, non ha mai perduto la sovranità sulla zona di Trieste. Quindi, per quella parte di territorio che oggi è ritornata in amministrazione all'Italia non c'è dubbio, per me, che vi è la sovranità assoluta, incontestabile dello Stato italiano. Altrettanto vorrei dire per la zona al di là della linea di demarcazione. Però dobbiamo adattarci alla situazione di fatto. E la situazione di fatto è quella che è: ossia che oggi la zona ovest del Territorio libero di Trieste è dell'Italia; la zona est è passata invece in amministrazione allo Stato confinante. Io non so se in questa zona est le sentenze oggi vengano pronunciate in nome del popolo italiano o secondo la formula in uso nello Stato al quale è stata affidata in amministrazione; però dico che anche là non è venuta meno, fino a questo momento, la sovranità italiana. Ciò per diritto internazionale, perchè sebbene convalidato dal trattato di pace, lo Stato libero di Trieste formalmente mai è stato istituito e se venissimo a comparare la situazione di quello Stato con la situazione delle nostre Regioni nasciture — cioè quelle a statuto nor-

male, che sono annunciate nella nostra Costituzione, ma che ancora non sono venute alla luce per mancanza dell'organo amministrativo della regione, questa è la verità — dovremmo dire che anche nel Territorio libero di Trieste è finora venuto a mancare quello che è l'organo amministrativo, chiamiamolo così, che era previsto dal Trattato, ossia il Governatore che doveva amministrare. Ecco il motivo secondo me per il quale, in forza del diritto internazionale, ancora non è cessata la sovranità dell'Italia su quel territorio. Ma, ripeto, dobbiamo prendere atto di una situazione di fatto.

La situazione in cui le zone di confine si sono venute a trovare ha in precedenza determinato il contributo di 400 milioni a favore dell'ONAIIRC: situazione per cui l'Amministrazione locale ha ritenuto probabilmente sospesa l'applicazione della legge italiana, con conseguente costituzione di un organismo particolare per l'assistenza all'infanzia.

Ecco perchè sono favorevole all'approvazione *tout court* del disegno di legge in esame. Naturalmente il provvedimento non riguarda unicamente la zona da me testè ricordata, ma anche altre zone che potrebbero essere l'Alto Adige e, forse, ma non ne sono sicuro, quelle ad ovest, anche se colà taluni nostri territori sono passati definitivamente alla nazione confinante. Esso peraltro tiene soprattutto conto del taglio in due avvenuto al confine orientale. Un grave taglio, se ricordiamo la situazione per esempio di Gorizia che ha i rifornimenti idrici in Jugoslavia e a quello Stato deve pagarli; una situazione, comunque, che ha fatto diminuire in tutta la zona le entrate ed aumentare le spese. Quindi lo Stato italiano ha il dovere, a mio avviso, di andare incontro a queste zone impoverite, non per colpa loro, ma solo per le conseguenze della guerra.

Di più non sono in grado in questo momento di dire.

**NENNI GIULIANA**. Chiedo un rinvio della discussione per una settimana. In realtà quanto afferma il senatore Zampieri mi convince per Udine e Gorizia, non per quel che concerne Trento e Bolzano, ad esempio. Sarebbe quindi il caso

di studiare meglio la situazione e renderci conto del motivo per cui Trento e Bolzano sono state equiparate in questo caso a Gorizia e Udine.

**BONAFINI**. Sono d'accordo per un rinvio.

**PALUMBO**. Credo che si tratti di un'eredità dell'Amministrazione militare alleata; un'eredità che evidentemente non possiamo ignorare.

**BISORI**. Forse il ministro Bertinelli può darci delle esaurienti spiegazioni.

**CRESELLANI**. Sono favorevole all'approvazione del disegno di legge, però vorrei che l'assistenza all'infanzia fosse assicurata in maniera uguale dappertutto perchè anche altrove — e non solo nelle zone di confine — specialmente nel meridione, vi è purtroppo, una miseria non molto diversa.

**GIANQUINTO**. Noi aderiamo alla richiesta di rinvio perchè il disegno di legge va esaminato, a mio avviso, anche sotto il profilo della sopravvivenza dell'ONAIIRC nel quadro della situazione che si è verificata a Trieste soprattutto dopo l'entrata in vigore del *memorandum* di Londra. Il tribunale di Udine, così come quello di Pordenone, ricade sotto la giurisdizione della Corte d'appello di Trieste: ed allora, per quale motivo, mentre l'organizzazione della giustizia è integrata nell'ordinamento giudiziario dello Stato, deve esserci un ente a parte per l'assistenza all'infanzia di quella zona? Sono d'accordo col senatore Crespellani che la situazione dell'infanzia sarda, siciliana, calabrese, e così via è tale da richiedere provvidenze per lo meno uguali a quelle delle zone di confine. Non facciamo quindi, a distanza di venti anni dalla fine della guerra, i figli e i figliastri della stessa Patria. Ecco allora che anche noi chiediamo il rinvio della discussione, per esaminare il problema anche sotto questo profilo.

**BERTINELLI**, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Sulla richiesta di rinvio della discussione

non ho diritto di interloquire: sul merito, osservo quanto segue. I colleghi sanno che cos'è l'ONAIIRC. Per ragioni storiche, dovute alla confusa e agitata situazione politica internazionale che ha caratterizzato le regioni di confine verso l'Austria, occupate dalle truppe tedesche, si sono avuti settori del territorio nazionale con situazioni particolari, ai quali, tra l'altro, non estendeva la sua competenza l'ONMI, cioè l'ente nazionale preposto all'assistenza della maternità e dell'infanzia. In particolare, tale assistenza non veniva esercitata nelle provincie di Trento, Bolzano, Udine, Gorizia e Trieste. Pertanto in quelle zone sorse una specie di ONMI, appunto l'ONAIIRC, che in un primo tempo (1962) svolgeva nelle giurisdizioni di Trento, Bolzano, Udine e Gorizia le funzioni spettanti all'ONMI, assistendo 274 scuole materne con 301 sezioni. Fu per tale motivo che con la legge 20 dicembre 1962, n. 1742, si stanziò per questa — diciamo così — succursale dell'ONMI, nelle regioni Trentino-Alto Adige e Venezia Giulia la somma di lire 400 milioni. Successivamente, quando è venuto meno il regime internazionale — definiamolo in questo modo — di Trieste, l'attività che l'ONMI avrebbe dovuto svolgere in quella zona fu assunta dall'ONAIIRC. Cosicché le scuole sono diventate 312, e le sezioni 448, con una popolazione scolastica salita a 14.203 unità: elementi rapportati alla data di presentazione del provvedimento in esame. Da qui la necessità, che sussiste tuttora, di uno stanziamento particolare a favore di questo ente fino a quando esso non sarà incorporato o fuso nell'ente nazionale « madre » che è l'ONMI.

La somma di lire 400 milioni stanziata per il 1962 non è più assolutamente sufficiente, sia perchè si è aggiunto, dopo il 1962, il territorio di Trieste con l'aumento ricordato delle scuole materne e della popolazione scolastica, sia perchè si tratta di popolazioni — soprattutto quelle montane — ad economia particolarmente depressa, che non sono in grado di concorrere efficacemente alle spese per le scuole materne, delle quali è aumentato il costo del personale. Vi è anche, diciamo pure la verità sino in fondo, una ragione politica per essere particolarmente generosi verso queste

regioni di confine, le quali, ogniqualvolta vedono insoddisfatta una loro richiesta, fanno subito il confronto con quanto avveniva durante il periodo di occupazione o addirittura durante il periodo in cui erano sotto una diversa nazionalità.

**G I A N Q U I N T O .** Questo non giustifica un ente apposito.

**B E R T I N E L L I ,** *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione.* La verità detta fino in fondo è questa. Di qui la necessità per il Governo italiano non soltanto di cooperare a questa opera benefica, ma di cooperare, compatibilmente con le possibilità finanziarie, con un tantino di maggior dispendio di quanto non faccia per le altre regioni, appunto perchè in questo caso, oltre ai bisogni concreti, vi è anche l'esigenza politica di andare incontro alle popolazioni.

Questi sono i motivi che hanno determinato la presentazione del disegno di legge in esame.

**R I S O R I .** Secondo me, dopo aver ascoltato il ministro Bertinelli, noi dobbiamo renderci conto che abbiamo di fronte due problemi diversi.

Esiste l'ONAIIRC al quale si riferiscono leggi che gli danno determinate attribuzioni; ed esistono provvedimenti di carattere amministrativo che regolano i suoi particolari compiti in certe regioni, mentre nel resto d'Italia la stessa attività è svolta dall'ONMI. Evidentemente è in conseguenza di queste leggi e di questi provvedimenti che l'ONAIIRC ha esercitato funzioni, ha speso danari, ha mantenuto scuole, ha sovvenzionato alunni, eccetera. Da tutto questo può sorgere un primo problema, da affrontarsi quando ne sia il momento: deve continuare l'ONAIIRC a svolgere le funzioni che gli sono attribuite?

C'è poi un secondo problema: per sopperire alle spese che, nell'esercitare quelle funzioni, l'ONAIIRC ha intanto sopportate e che hanno superato le sue entrate si chiede che lo Stato intervenga.

A questo punto la Commissione può auspicare che venga studiata — non dico di più — la convenienza di riassorbire eventualmente l'ONAIIRC nell'ambito dell'ONMI; ma non può dire: non vi copro il disavan-

zo che deriva da un'attività stabilita con leggi e regolamenti soltanto perchè aspetto da riforma. Finchè esiste l'attuale stato di diritto e di fatto, cioè finchè l'assistenza all'infanzia nelle zone di confine va esercitata dall'ONAIIRC, come si è sempre intervenuti a suo favore quando è occorso, così bisogna continuare ora.

Per queste ragioni io sono convinto che occorra senz'altro approvare il provvedimento in discussione (che è stato proposto concordamente da socialisti, da socialdemocratici e da democristiani), auspicando che venga in seguito esaminato il problema dell'eventuale riassorbimento dell'ONAIIRC da parte dell'ONMI.

F A B I A N I . Se si giunge al rinvio della discussione, nulla da obiettare; se si continua l'esame, avrei delle osservazioni da fare.

P R E S I D E N T E . Vorrei richiamare l'attenzione su una situazione mutata, per cui potrebbe darsi che i senatori Nenni e Bonafini, illuminati dagli elementi forniti dal ministro Bertinelli ritenessero opportuno soprassedere alla richiesta di rinvio della discussione, così da consentire la prosecuzione dell'esame del provvedimento. Peraltro, se si dovesse insistere sulla richiesta di rinvio, sarà il caso di valutare i motivi per cui siano state ritenute insufficienti le notizie fornite.

B O N A F I N I . Abbiamo chiesto il rinvio della discussione perchè vi è un disegno di legge del Ministro della sanità che riguarda l'ONMI e secondo il quale tale ente dovrebbe assorbire tutte le iniziative particolari nel campo dell'assistenza all'infanzia. Tuttavia, poichè il provvedimento in esame riguarda un finanziamento per gli anni 1965 e 1966, ossia per un'attività già in corso, vorrei sollecitare il parere del Ministro della sanità per quanto concerne il futuro, così da poter presentare un ordine del giorno in cui far salvi sia gli obiettivi che si propone la riforma ministeriale sia il finanziamento all'ONAIIRC per gli anni 1965 e 1966. Ossia, non metto in discussione il bilancio attuale dell'ONAIIRC, metto in discussione piuttosto la sopravvivenza di

una situazione che il disegno di legge governativo tratta e sana.

C H I A B O D . Mi associo alle considerazioni del senatore Bisori e, in sostanza, anche a ciò che ha sostenuto il senatore Bonafini, dato che il disegno di legge serve a sanare le situazioni finanziarie del 1965 e 1966 e, comunque, non ostacola il corso di quello presentato dal ministro Mariotti.

F A B I A N I . D'accordo con quanto è stato detto dai senatori Bisori, Bonafini e Chabod. Riterrei che si potrebbe approvare il disegno di legge, però con un emendamento, nel senso di formulare come segue l'articolo 1: « Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (ONAIIRC) è elevato da lire 400 milioni a lire 800 milioni per l'anno finanziario 1966 ». Così facendo, saneremo la situazione finanziaria a tutto il corrente anno — dato che l'articolo 2 si occupa dell'esercizio 1965 — e potremmo contemporaneamente chiedere al Governo, con un ordine del giorno, che, nell'ambito dell'approvazione della riforma della legge sull'Opera nazionale maternità e infanzia, si risolva anche la situazione particolare dell'ONAIIRC.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Si tratta in gran parte di somme già spese; se blocchiamo l'iter del provvedimento con degli emendamenti, l'ONAIIRC rischia di non poter procedere nella sua attività.

A I M O N I . Perchè dobbiamo pensare ai prossimi esercizi?

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. E se nel 1967 non fosse ancora operante la nuova legge Mariotti?

B O N A F I N I . Oramai l'ONMI si trova in uno stato di crisi tale per cui occorre provvedere: fra un mese ci occuperemo senz'altro nuovamente di questa situazione.

F A B I A N I . Se per il 1967 non sarà entrata in vigore la nuova regolamentazio-

ne, provvederemo per l'ONAIIRC con un disegno di legge analogo a quello odierno.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Se per caso la legge di riforma dell'ONMI non fosse entrata in funzione nel prossimo anno, approvando il provvedimento in esame nel testo trasmessoci dall'altro ramo del Parlamento, l'ONAIIRC potrebbe continuare a svolgere la sua attività senza dannose interruzioni. Se invece fossero sopraggiunte nuove norme, contemplanti per esempio l'assorbimento dell'ONAIIRC da parte dell'ONMI, è evidente che ogni altra disposizione, ivi compresa quella odierna, resterebbe automaticamente abrogata.

G I A N Q U I N T O . Non c'è bisogno: è molto più semplice, se necessario, varare una legge di proroga per l'attività dell'ONAIIRC. L'abbiamo fatto in tante altre circostanze.

A M A D E I , *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Mi sembra invece che la soluzione più semplice sia quella di lasciare inalterata la situazione fino a che non sopravverranno nuove norme, che abrogheranno quelle esistenti.

G I A N Q U I N T O . Limitando l'efficacia dei finanziamenti all'ONAIIRC, stimoleremo il Governo a provvedere alla regolamentazione dell'assistenza all'infanzia.

B I S O R I . Sull'emendamento proposto dal senatore Fabiani osservo: se in futuro approveremo la legge Mariotti, evidentemente le norme di quella sull'ONAIIRC cesseranno di sussistere, perchè il progetto governativo assorbe ogni attività nel campo dell'assistenza all'infanzia. Quindi è chiaro che l'approvazione del disegno di legge in esame non sbarrerà la strada al provvedimento governativo. Viceversa, se assicuriamo il finanziamento all'ONAIIRC soltanto per il 1966, il fantasma della legge Mariotti bloccherà la strada all'ONAIIRC stesso per l'anno prossimo. Perciò io lascerei il disegno qual'è.

B E R T I N E L L I , *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Penso che approvando il provvedimento nel testo in esame non si provochi alcuna complicazione.

P R E S I D E N T E . Sono dell'avviso che sia meglio approvare il provvedimento nel testo in esame.

Comunque, metto ai voti la proposta di rinvio della discussione avanzata dai senatori Nenni, Bonafini e Gianquinto.

*(Non è approvata).*

Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura.

#### Art. 1.

Il contributo annuo dello Stato a favore dell'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) è elevato da lire 400 milioni a lire 800 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1966.

*(È approvato).*

#### Art. 2.

Per l'anno finanziario 1965 è concesso all'Opera nazionale di assistenza all'infanzia delle regioni di confine (O.N.A.I.R.C.) un contributo straordinario di lire 300 milioni.

*(È approvato).*

#### Art. 3.

All'onere di lire 400 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 1 della presente legge per l'anno finanziario 1966, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

All'onere di lire 300 milioni derivante dall'applicazione dell'articolo 2 della presente legge, si farà fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capito-

lo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1965.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

**B O N A F I N I**. Ho annunciato la presentazione un ordine del giorno ma, ovviamente, prima di manifestare un orientamento a nome del mio Gruppo avrei desiderato sapere se esso sarebbe stato accettato, o no, dal Gruppo stesso. Peraltro, non si è voluto attendere, e si è passati all'approvazione degli articoli.

**Z A M P I E R I**, *relatore*. Il provvedimento in esame non pregiudica il conseguimento dei vostri fini.

**B O N A F I N I**. Ho capito; però noi non siamo disposti ad avere ogni anno delle leggende come quella in esame per tenere in vita organizzazioni del tipo dell'ONAIIRC quando, invece, è opportuno che si metta l'accento, anche per ragioni di carattere politico, su una legge generale di riforma.

**B E R T I N E L L I**, *Ministro per la riforma della pubblica Amministrazione*. Non è stato leso alcun suo diritto, senatore Bonafini: ella può sempre presentare l'ordine del giorno o una dichiarazione di voto dopo l'approvazione degli articoli e prima che il provvedimento sia votato nel suo complesso.

**P R E S I D E N T E**. Faccio rilevare al senatore Bonafini che, una volta non approvata la proposta di rinvio e non avendo alcun altro componente la Commissione chiesto la parola, non ho potuto far altro che iniziare l'esame e la votazione degli articoli. A me sembra che non sia possibile seguire altra procedura. Ad ogni modo, come ha precisato il ministro Bertinelli, ella ha sempre la possibilità di una dichiarazione di voto o della presentazione di un ordine del giorno, prima che si passi alla votazione del provvedimento nel suo complesso. Metto

per tanto ai voti l'articolo 3 di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

**G I A N Q U I N T O**. Noi voteremo a favore del disegno di legge nel suo insieme, soprattutto perchè si tratta di integrazioni di finanziamenti diretti a sostenere la scuola materna nelle zone di confine ed a soddisfare i vasti bisogni dell'assistenza all'infanzia. Nello stesso tempo, però, siamo convinti che l'ente in discussione ha fatto ormai il suo tempo e non ha più ragione di esistere. Si poteva pensare anche all'opportunità della sussistenza di questo ente prima del *memorandum* di Londra, ma oggi, specialmente dopo l'entrata in funzione della regione a statuto speciale Friuli-Venezia Giulia, si tratta di una sopravvivenza inutile, di uno di quei carrozzoni, o carrozzini, che debbono essere soppressi. Vale a dire che le funzioni di questo ente possono e debbono essere assorbite e svolte dall'ente che, per fini istituzionali, ha il compito dell'assistenza all'infanzia in tutto il territorio del nostro Paese. E se in determinate zone vi sono delle necessità tutte particolari per sovvenire ai bisogni dell'infanzia, l'ONMI potrebbe benissimo adempiere anche a questa funzione. Quindi, il voto favorevole che noi diamo al disegno di legge non vuol dire che a nostro avviso l'ONAIIRC debba continuare a esistere. Siamo invece dell'avviso che debba essere soppresso e che l'assistenza all'infanzia debba essere unificata sul piano nazionale.

**B O N A F I N I**. Signor Presidente, presento il seguente ordine del giorno:

« La 1<sup>a</sup> Commissione del Senato, nel provvedere al finanziamento dell'ONAIIRC per le necessità di bilancio, ritiene necessario richiamare l'attenzione del Governo sull'esigenza che sia provveduto al riordinamento del settore assistenziale all'infanzia, riassorbendo in un unico ente tutte le varie organizzazioni attualmente esistenti ».

Come vedete, non ho posto termini espliciti.

Z A M F I E R I , *relatore*. Desidero esprimere il mio pensiero a titolo personale, non come relatore. Dichiaro di non poter accettare l'ordine del giorno del senatore Bonafini per non compromettere quella che è la questione principale alla quale ho già avuto modo di accennare. Ossia, vi è una questione politica importantissima che non è di carattere interno, ma che è di carattere internazionale e che, comunque, potrebbe portare a conseguenze spiacevoli, sia per l'Italia, sia anche — diciamolo apertamente — per gli Stati con l'Italia confinanti. È per questi motivi che esprimo voto contrario all'ordine del giorno del senatore Bonafini.

B A T T A G L I A . Signor Presidente, onorevoli colleghi! Il disegno di legge avrà il nostro voto favorevole per le ragioni poste in luce dagli oratori che mi hanno preceduto nella discussione sul merito. Debbo dire che abbiamo certe preoccupazioni — ancorchè non di nostra competenza — per quanto concerne l'articolo 3, ossia sulla copertura finanziaria a favore dell'ONAIRC per gli esercizi finanziari dal 1967 in poi, in relazione alla sentenza della Corte costituzionale. Infatti, il metodo fissato per attingere le somme necessarie alla vita di questo ente per l'assistenza all'infanzia nelle zone di confine mi sembra che non sia ortodosso rispetto a quella che è stata la specifica volontà dimostrata e denunciata dalla Corte costituzionale.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno del senatore Bonafini, mentre sono d'avviso che è necessario esaminare il problema degli enti assistenziali in Parlamento, mi pare

di non poter sin d'ora vincolare la mia volontà ad un voto per l'unificazione in un solo organismo di tutti gli enti di beneficenza che si trovano nella penisola. E non posso vincolare la mia volontà perchè domani potremo trovarci di fronte alla necessità che vi sia un organismo particolare per un determinato settore, come quello dell'assistenza all'infanzia nelle zone di confine. Ed allora, proprio perchè in questo momento non sono ben certo che sia opportuno arrivare alla costituzione di un unico ente assistenziale, e non so se sia meglio lasciare le cose come stanno, non posso associarmi all'ordine del giorno.

C H A B O D . Mi associo alle dichiarazioni di voto del senatore Gianquinto. Sul l'ordine del giorno del senatore Bonafini, invece, mi astengo, perchè ritengo che non sia possibile prendere attualmente un preciso impegno.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dal senatore Bonafini.

*(Non è approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12,15.*

Dott. MARIO CARONI

Dirttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari